

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE (artt. 411 e ss. c.p.c.)

Addì, 17 febbraio 2012, presso la sede della Cantina Sociale Coop. Agricola di Vittorio Veneto in Vittorio Veneto (TV), via del Campardo n. 3, sono convenuti :

- la Cantina Sociale Coop. Agricola di Vittorio Veneto, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Stefano Zanette, assistito dal Direttore della Cooperativa Enol. Lauro Pagot e dal dott. Filippo Conte della Confcooperative di Treviso (di seguito "*Cantina Sociale*") ;
- il Sig. Tonon Stefano (di seguito "*lavoratore*"), domiciliato a San Fior (TV) in via Larghe Ongaresca n. 51 A, assistito dal sig. Costantini Ugo, operatore sindacale della FLAI CGIL di Conegliano, che interviene a sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c.

premesso

- che il lavoratore è attualmente dipendente della Cantina Sociale con qualifica di operaio e mansioni di manutentore e addetto ai lavori di cantina;
- che la Cantina Sociale, con lettera del 17.2.2012, consegnata in pari data, comunicava al lavoratore la risoluzione del rapporto di lavoro per ragioni di carattere organizzativo;
- che il lavoratore, per il tramite della propria Organizzazione Sindacale, ha dichiarato l'intenzione di impugnare il licenziamento in oggetto, contestandone la legittimità ;
- che la Cantina Sociale ha confermato la piena legittimità del recesso dal rapporto di lavoro.

Tutto ciò premesso le parti, dopo lunga ed approfondita discussione, al fine di evitare una lite giudiziaria e l'alea connessa, addivengono ad una conciliazione nei seguenti termini :

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) il rapporto di lavoro intercorrente tra il lavoratore e la Cantina Sociale viene risolto con decorrenza dal giorno 17 febbraio 2012;
- 3) la Cantina Sociale corrisponderà al lavoratore, unitamente alle spettanze di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso, equivalente a n. 8 giorni, come prevista dal CCNL Trasformazione Agroalimentare;
- 4) la Cantina Sociale, pur contestando le pretese del lavoratore e pur ribadendo la piena legittimità del licenziamento irrogato al predetto, al solo fine di evitare l'alea ed i costi di un giudizio, offre allo stesso, a titolo transattivo novativo, la somma omnicomprensiva netta di Euro 10.000,00 (Diecimila/00) che sarà erogata unitamente alla retribuzione del mese di febbraio 2012;
- 5) il lavoratore accetta l'importo di cui sopra e dichiara di rinunciare espressamente all'impugnazione del licenziamento irrogato con lettera del 17/2/2012 e di essere, altresì, integralmente soddisfatto e, salvo la verifica contabile dei conteggi dell'ultima busta




paga, di non avere più alcuna pretesa per qualsivoglia titolo, ragione o causa connessi o anche solo occasionati dall'intercorso rapporto di lavoro e/o dalla sua risoluzione nei confronti della Cantina Sociale, fermo restando il diritto del lavoratore alla percezione delle retribuzioni, anche differite, maturate fino alla data del 17 febbraio 2012, del TFR e delle competenze di fine rapporto;

- 6) analoga dichiarazione liberatoria viene resa dalla Cantina Sociale nei confronti del lavoratore;
- 7) il lavoratore da' atto di essere ampiamente edotto del carattere inoppugnabile del presente accordo e del suo valore legale ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile ;
- 8) con la sottoscrizione del presente accordo e con l'esecuzione di quanto in esso previsto, le parti si danno reciprocamente atto di avere inteso definire ogni e qualsiasi controversia comunque connessa con l'intercorso rapporto di lavoro e/o con la sua risoluzione e dichiarano di rinunciare ad ogni reciproca pretesa ;
- 9) il sig. Costantini Ugo, nella sua qualita' di operatore sindacale, sottoscrive il presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c. dopo aver informato il lavoratore della definitivita' ex art. 2113 c.c. della presente conciliazione, nonche' delle conseguenze relative alla stessa ed al contenuto dispositivo dei propri diritti.


Letto, confermato e sottoscritto.

Cantina Sociale Cooperativa

Di Vittorio Veneto scrl



Confcooperative Treviso



Tonon Stefano



FLAI CGIL – Costantini Ugo





Egr. sig.

TONON STEFANO

Via Larghe Ongaresca ,51 A

31020 SAN FIOR

Raccomandata a mani

Vittorio Veneto, 17 febbraio 2012

Oggetto: Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Con la presente siamo a significarLe quanto segue.

La scrivente Cooperativa, dopo aver effettuato attente analisi organizzative, ha ritenuto opportuno affidare ad un soggetto esterno, dotato delle necessarie competenze e di adeguata organizzazione, le attività di manutenzione delle attrezzature e degli impianti aziendali fino ad oggi da Lei svolte per ns. conto.

Per tale motivo ci troviamo nella necessità di sopprimere con effetto immediato il Suo posto di lavoro.

Rilevato, altresì, che non è possibile reperire all'interno della scrivente società un'altra posizione lavorativa ove Lei possa essere utilmente collocato, siamo costretti, seppur spiacenti, a procedere al Suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 604/66.

Dalla data odierna, pertanto, decorrono i termini del periodo di preavviso.

Nel ringraziarLa per l'opera prestata, porgiamo distinti saluti.

Cantina Sociale Cooperativa Agricola di Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO

IL PRESIDENTE

(Zanette Stefano)

Data a firma per accettazione 17/02/2012

[Signature]